Polizza R.C.Auto Autovetture

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: "Aviva Easy Drive Autovetture"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza, riservata ai clienti della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. e della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari), che copre la Responsabilità Civile Auto (RCA) per i danni a terzi causati dalla circolazione dell'autovettura assicurata.

Che cosa è assicurato?

La polizza copre i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo, anche in aree private, comprese aree portuali e aeroportuali;
- ✓ a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ✓ a terzi durante le operazioni di sgombero della neve, purché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente;
- ✓ dalla circolazione del veicolo agli indumenti e oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati di un veicolo a uso noleggio con conducente oppure autotassametro;
- ✓ a terzi dall'incendio del veicolo e dall'esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- ✓ dai trasportati a bordo del veicolo a terzi non trasportati;
- ✓ a terzi (compreso l'allievo conducente) da un veicolo adibito a scuola guida durante le esercitazioni purché in presenza di un istruttore abilitato; in caso di esame di guida, non è considerato terzo l'allievo conducente;
- ✓ a terzi da un neopatentato alla guida di un veicolo che supera il limite di potenza massima in rapporto al peso del veicolo consentito dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Impresa di Assicurazione risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).

Per legge i massimali minimi sono:
7.290.000€ per sinistro, con il massimo di
6.070.000€ per danni a persone (indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro)
1.220.000€ per danni a cose e animali.

Le seguenti garanzie sono opzionabili:
Incendio e Furto
Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
Eventi Naturali e Catastrofali
Kasko
Infortuni
Tutela Legale
Imprevisti
Cristalli
Assistenza

Che cosa non è assicurato?

Il contratto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Nella medesima circostanza non sono coperti, limitatamente alle cose, anche i danni causati:

- ✘ al proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di leasing;
- ✘ al coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone indicate al punto precedente;
- ✘ ai parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✘ nel caso l'Assicurato sia una società, ai soci a responsabilità illimitata e alle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui ai precedenti punti.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa di Assicurazione ha diritto di recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa):

- ! se il conducente non è abilitato alla guida;
- ! nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente un istruttore abilitato;
- ! nel caso di veicoli a noleggio con conducente, senza la prescritta licenza o nel caso in cui il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! nei circuiti automobilistici oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! in caso di dolo del conducente.

L'Impresa di Assicurazione non esercita il diritto alla rivalsa nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del proprietario del veicolo o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del proprietario stesso .

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.
Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto:
  Il Contraente ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; eventuali omissioni possono comportare, inoltre, l'esercizio da parte dell'Impresa di Assicurazione del diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi.
- Nel corso della durata del contratto:
  Il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del locatario del veicolo che intervenissero durante la copertura assicurativa.
- In caso di sinistro l'Assicurato deve:
  presentare la denuncia dello stesso immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione:
  - telefonando al numero Verde 800.117.330;
  - spedendo una raccomandata A/R;
  - scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Ceritificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it

  È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle parti coinvolte nell'incidente stradale, il modulo Blu o CAI "constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro".
  A richiesta dell'Impresa di Assicurazione devono essere prodotti in copia:
  - carta di circolazione e certificato di proprietà dell'autovettura;
  - patente del conducente.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia, congiuntamente alla polizza, il certificato di assicurazione, mentre l'eventuale Carta Verde verrà inviata all'indirizzo dell'Assicurato.
I documenti dovranno essere conservati nel veicolo dal momento in cui l'assicurazione è operante.

I mezzi di pagamento consentiti sono:
- bonifico bancario;
- addebito sul conto corrente del Contraente aperto presso una Filiale della Banca.

Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale. E' possibile pattuire il pagamento del premio in due rate e ciò comporta una maggiorazione del 3%.
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto offerto è di durata annuale (salvo il caso di contratti di durata inferiore).
L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
È prevista la possibilità di sospendere la polizza, cioè interrompere le garanzie assicurative, sino a un massimo di 18 mesi, senza alcun costo aggiuntivo: in questo caso il veicolo essendo privo di copertura assicurativa non deve essere né utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo e alla scadenza non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta: le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
L'Assicurato può chiedere l'annullamento della polizza per vendita, demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o furto del veicolo. In questi casi si ha diritto al rimborso del premio pagato e non utilizzato (al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale).